



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Città metropolitana di Bari

SETTORE I

SEGRETERIA GENERALE - TURISMO - CULTURA E SPETTACOLO

DETERMINAZIONE N.41 del 07/03/2016

Raccolta Ufficiale

N. 224

Del 26/04/2016

OGGETTO: ACQUISTO ED INSTALLAZIONE MATERIALE INFORMATICO PER POTENZIAMENTO SIC. AFFIDAMENTO A FAVORE DELLA DITTA PARSEC 3,26 DI CASTROMEDIANO, CAVALLINO (LE)

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- **che** con Determinazione del I Settore n. 81 del 17/06/2015 si è affidato alla ditta Parsec 3,26 s.r.l., con sede in Cavallino (LE) alla via del Platano n. 5 l'affidamento dei servizi informatici del Comune di Castellana Grotte con decorrenza 01/07/2015 - 30/06/2016

Dato atto che il Disciplinare di gara per l'affidamento dei servizi informativi del Comune di Castellana Grotte prevede espressamente che: *"gli eventuali ricambi, aggiornamenti software ed hardware, acquisti di domini, ecc. saranno acquistati, in base alle necessità, separatamente, con almeno il 10% di scontistica sul listino"*;

Preso atto che risulta necessario aumentare la funzionalità di alcune postazioni informatiche attraverso l'acquisto e l'installazione di materiale informatico;

Visto il preventivo di spesa presentato in data 07/03/2016 al n. di prot. 3806 per un importo complessivo di € 397,40 oltre IVA c.p.l.;

Richiamati:

- l'articolo 26 della Legge 488/1999 modificata dal DL 168/2004 convertito con modificazioni dalla Legge 191/2004 che reintroduce l'obbligo di ricorrere alle convenzioni CONSIP o di utilizzarne i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi;
- l'articolo 1 comma 449 L.296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e l'art. 2 comma 573 L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) che riconfermano la precedente disciplina in materia di acquisti centralizzati contenute nell'articolo 26 della legge 488/1999 estendendola anche alle convenzioni stipulate dalle centrali di acquisto regionali;
- la legge 94/2012 con la quale è stato convertito il DL 52/2012 ed è stato disposto, all'art. 7, comma 2, che gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono possibili solo mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010;
- l'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e gli artt. 328, 332, 335, 336 del DPR 207/2010 che disciplinano le procedure per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture e la residua possibilità di ricorrere ad acquisizione ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 solo nella ipotesi di non reperibilità dei beni e servizi nei mercati elettronici, fatta salva l'utilizzazione dei parametri di prezzo/qualità delle centrali di committenza nazionale e regionale;

Richiamato altresì l'articolo 1, comma 1, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, norma che testualmente recita: “ *Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza*”;

Preso atto che alla data odierna la fornitura in oggetto non è acquistabile tramite CONSIP;

Constatato che, da una ricerca di mercato effettuata sulla piattaforma MEPA, i prezzi del servizio, risultano non solo essere superiori rispetto a quelli proposti dalla PARSEC 3,26 s.r.l. ma meno concorrenziali per ciò che concerne le modalità di fornitura del servizio (es. tempi di consegna e modalità espletamento del servizio);

Ritenuto, pertanto, accettare l'offerta già più volte sopra menzionata e provvedere conseguentemente al relativo affidamento in favore della ditta Parsec. con sede a Castromediano, fraz. Di Cavallino (LE) alla via del Platano n. 5, P.I. 03791010758;

Ritenuto, altresì, di impegnare la somma di € 484,83 I.V.A. c.p.l., inclusa alla missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (Cap. 103) del redigendo bilancio 2016 epigrafato: servizio informatico comunale:prestazione di servizio”;

Fatto comunque salvo il diritto ex art.1, comma 13 della legge 7.08.2012 n. 135, di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP SpA ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23/12/1999 n. 488 e successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23/12/1999 n. 488;

Ritenuto, inoltre, per tutto quanto innanzi, dover esprimere parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che per la seguente procedura è stato richiesto all'A.V.C.P. il seguente SMART CIG: **ZB118DC726**;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per tutto quanto richiamato in premessa e che qui si intende integralmente riportato,

1. di affidare alla ditta PARSEC 3, 26 s.r.l. con sede di Castromediano, fraz. Di Cavallino (LE) alla via del Platano n. 5, P.I. 03791010758; il servizio di fornitura ed installazione di materiale informatico per alcuni PC del Comune di Castellana Grotte;

2. di assumere, apposito impegno di spesa di € 484,83 I.V.A. c.p.l., inclusa, alla missione 1 programma 2 titolo 1 macroaggregato 3 (Cap. 103) del redigendo bilancio 2016 epigrafato: servizio informatico comunale:prestazione di servizio”;

3. di dare atto che la ditta PARSEC 3,26 s.r.l., di Castromediano, fraz. Di Cavallino (LE):

- assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

- si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Castellana Grotte ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Bari, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore/sub contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

- prende atto espressamente che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di revoca dell'affidamento;

4. di stabilire che alla liquidazione della predetta somma si procederà:

- nel rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche;

- senz'altra formalità, a presentazione di idonea e specifica documentazione fiscale da parte della ditta PARSEC 3,26 di Castromediano, fraz. Di Cavallino (LE), vistata dal Responsabile del Settore interessato;

5. di dare atto che per la seguente procedura è stato richiesto all'A.V.C.P. il seguente SMART CIG: **ZB118DC726**;

6. di dare al presente atto valore e contenuto sinallagmatico, mediante sottoscrizione per accettazione ad opera della società aggiudicataria, sicchè l'incarico si intende affidato per scrittura privata ex art. 17 R.D. 17.11.1923 n. 2440.

7. Di stabilire, altresì, che alla presente determinazione venga dato adempimento come indicato nel vigente Regolamento di Contabilità, specificando l'altro ufficio comunale interessato è il IV Settore – Ufficio Finanziario.

Il presente atto viene trasmesso alla Segreteria per la raccolta ufficiale e per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo web www.comune.castellanagrotte.ba.it/.

Eseguita revisione finale

Il Redattore
u.c./g.c.

Il Responsabile I Settore
f.to Dott. Gerardo GALLICCHIO

Visto ai sensi dell'art. 151 , c.4, del D.Lgs 18.08.2000, n.267, in data 21/04/2016 si attesta la relativa copertura finanziaria.

Impegno 188/2016
Pervenuta in data 21/03/2016

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. ssa Maria Grazia ABBRUZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro albo n.627

Copia della presente determinazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on line del Comune di Castellana Grotte e vi rimarrà per cinque giorni consecutivi.

Castellana Grotte, 27 aprile 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella